

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1671

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARMELO CARRARA, MANZIONE, LUCCHESI, TERESIO DELFINO, GIOVANARDI, SANZA, SCOZZARI, PARENTI, VOLONTÈ, CIMADORO, TASSONE, PANETTA, MANTOVANO, MARINACCI**

Modifiche all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, e all'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di procedure relative all'applicazione delle misure di prevenzione

*Presentata il 27 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un intervento legislativo sull'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, deriva dalla sua disarmonia rispetto al sistema processuale penale ed in particolare al suo mancato coordinamento con la parte innovativa della legislazione istitutiva delle direzioni distrettuali antimafia.

L'obbligo della semplice comunicazione al pubblico ministero territorialmente competente rende estremamente difficoltosa ogni iniziativa di tale organo che non può, all'evidenza, disporre di quel *mini-*

*num* di documentazione che gli consenta di indirizzare nel verso giusto l'attività da finalizzare alla misura di prevenzione.

Essa è anche riduttiva nella parte concernente l'obbligo di comunicazione che è limitato ai reati associativi e non prevede eguale regime per tutti quelli di criminalità organizzata.

Ed ancora va rivista alla luce dell'esigenza di potenziare il circuito costituito dalla Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali al fine di attuare quella circolazione e quello scambio di informazioni che è un momento essenziale

nella strategia dello Stato contro la criminalità organizzata.

Altrettanto urgente si appalesa la modifica dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, per la sua distonia con il principio accusatorio che ormai permea di sé il sistema processuale penale.

Il ruolo di terzietà del giudice, ribadito dalla Corte costituzionale in tempi recenti nell'ottica del « giusto processo », urta, infatti, con la previsione di poteri inquisitori del tribunale posta da tale norma e richiede che l'esercizio di essi, anche dopo l'instaurazione del procedimento per misure di prevenzione, sia da attribuire al pubblico ministero territorialmente competente. Attualmente, invece, è il tribunale a dover esercitare l'attività di relazione e di iniziativa in materia probatoria che dovrebbe essere, nell'attuale sistema, assolutamente preclusa all'organo giudicante. Giova osservare che la normativa che disciplina il procedimento di prevenzione patrimoniale è stata introdotta prima del nuovo codice di rito, che ha inteso abbandonare ogni antica forma di procedimento inquisitorio, sicché il persistere di un procedimento in cui l'organo decidente coincida con l'organo che ha svolto l'attività di indagine, precedente alla fase decisionale, non può che rappresentare un'evidente e grave violazione di uno dei principi fondamentali che hanno segnato l'introduzione del nuovo codice (*ne procedat iudex ex officio*) e che, pertanto, necessita di una modifica legislativa che elimini tale palese discrasia. Quanto alla prospettata necessità di intervento sull'articolo 23-bis della legge n. 646 del 1982, va osservato che, anche dall'esame dei dati statistici a disposizione e dall'esperienza quotidiana, è emersa l'opportunità di un'armonizzazione dell'attuale complesso normativo in funzione di una tempestiva attivazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, possibilmente in contemporaneità con l'avvio delle procedure giudiziarie ex articolo 416-bis del codice penale.

La norma di riferimento è, com'è noto, l'articolo 23-bis della legge n. 646

del 1982 che testualmente recita: « 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto in cui all'articolo 416-bis del codice penale e del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. ».

La norma suddetta, non sufficientemente armonizzata con il sistema processuale penale ed in particolare con la parte innovata dalla legislazione istitutiva delle direzioni distrettuali antimafia, presta il fianco a dubbi interpretativi che finiscono per renderla di difficile applicazione. In particolare, è stato osservato che:

non appare chiara l'espressione « si procede », potendo la stessa riferirsi sia al momento dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato sia dal momento dell'adozione di una misura cautelare, sia, infine, al momento dell'assunzione della veste di imputato con la richiesta di rinvio a giudizio. L'esperienza insegna che viene normalmente privilegiata l'ultima ipotesi interpretativa a tutto nocumento dell'efficacia e della tempestività delle misure di prevenzione che invece dovrebbero poter essere irrogate sulla scorta di accertamenti patrimoniali già acquisiti in tempi utili e non sospetti;

l'obbligo della semplice comunicazione al pubblico ministero territorialmente competente rende estremamente difficoltosa ogni iniziativa dello stesso pubblico ministero, non potendo questi disporre di elementi che gli consentano di indirizzare nel verso giusto l'attività da finalizzare alla misura di prevenzione;

la norma *de qua*, peraltro, appare riduttiva anche nella parte concernente

l'obbligo di comunicazione in quanto la stessa risulta limitata soltanto ai reati associativi e non già per tutti quelli di criminalità organizzata;

infine la norma in parola risulta equivoca anche nella parte in cui fa riferimento al « giudice » quale organo individuato per la trasmissione degli atti.

Di certo, tale individuazione non può ricadere sul giudice del dibattimento che non può conoscere gli atti del processo, né sul giudice per le indagini preliminari che non ha poteri di segnalazione e di segregazione di atti. Conseguenza pratica della denunciata genericità ed equivocità della norma è che al pubblico ministero che procede per l'applicazione delle misure di prevenzione spesso non vengono trasmessi gli atti necessari per la sua attività istituzionale.

È quindi necessario stabilire un più stretto ed organico collegamento informativo tra le procure distrettuali e gli altri organi dello Stato legittimati a formulare proposte di misure di prevenzione, quali il questore e il procuratore nazionale antimafia.

A margine delle suesposte osservazioni, non per questo meno conferente al tema, è stata prospettata la necessità di un collegamento stabile tra il procuratore della Repubblica ed il questore per evitare pregiudizievoli ritardi nell'attività propulsiva di rispettiva competenza. Si è verificato infatti che il procuratore della Repubblica competente per il giudizio di merito o per fatti associativi o per singoli reati (non di criminalità organizzata) sia stato anticipato dal questore che, con una sua proposta, ha determinato l'incardimento del procedimento di prevenzione senza che il procuratore abbia iscritto alcun procedimento penale per i fatti di reato che figurano menzionati nella proposta.

Tali considerazioni fanno ritenere importante ed urgente l'approvazione del presente intervento legislativo che è finalizzato ad assicurare una migliore funzionalità del complesso normativo esistente, coerentemente alle esigenze di un'efficace azione di contrasto del fenomeno mafioso e della penetrazione della malavita organizzata nei circuiti economici legali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

« ART. 23-*bis*. — 1. Quando è iscritta una notizia di reato relativa ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o, comunque, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste nel citato articolo 416-*bis* o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui ai citati articoli 416-*bis* e 74, il procuratore distrettuale ne dà senza ritardo comunicazione al pubblico ministero territorialmente competente e al procuratore nazionale antimafia, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 579, e successive modificazioni, trasmettendo copia degli atti rilevanti ai fini del procedimento salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. In tale ipotesi provvede con decreto motivato che è trasmesso al procuratore nazionale antimafia e al pubblico ministero territorialmente competente per la proposta di applicazione della misura di prevenzione.

2. In ogni caso il procuratore distrettuale è tenuto a trasmettere tutti gli atti utilizzati per l'emissione dei provvedimenti cautelari, per gli incidenti probatori e per le impugnazioni dinanzi al tribunale competente ai sensi degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale.

3. Salvo che ritenga di mantenere il segreto, il pubblico ministero che procede

per la proposta di applicazione della misura di prevenzione trasmette al giudice tutti gli atti rilevanti ai fini del procedimento ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il pubblico ministero, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

